



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 25 del 14/01/2022

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Rinnovo convenzione per la reciproca esecuzione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica con l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon, ai sensi della D.G.R.C. n° 313/2000. Anno 2022.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 14/01/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Rinnovo convenzione per la reciproca esecuzione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica con l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon, ai sensi della D.G.R.C. n° 313/2000. Anno 2022.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- presso la U.O.C. Anestesia e Rianimazione di questa Azienda è attivo il servizio O.T.I. - *Ossigenoterapia Iperbarica*, dotato di una sola camera iperbarica;
- per il servizio sopra citato, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R.C. n° 313 del 01/02/2000, disponendo di un solo dispositivo, è obbligatorio intrattenere rapporto convenzionale con altro idoneo centro O.T.I. ove far afferire eventuali pazienti che non possono essere trattati durante il tempo necessario alla risoluzione delle emergenze dovute ad interventi di manutenzione e/o disinfezione delle medesime camere;
- questa A.O.R.N., per la fattispecie di cui trattasi, intrattiene, da qualche anno or sono, consuetudinario rapporto convenzionale con l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale *Santobono Pausilipon* di Napoli, che ha cessato i propri effetti il 31/12/2021;
- la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera a), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 386 del 14/06/2018, parere ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimento;

Preso atto che

i Direttori Dipartimento di Emergenza e Accettazione e f.f. U.O.C. Anestesia e Rianimazione hanno espresso il parere favorevole al rinnovo dell'accordo di cui trattasi;

Considerato che

si rende indispensabile stipulare convenzione con un servizio *O.T.I.* di altra azienda sanitaria regionale, e questa A.O.R.N., per quanto narrato in premessa ed in virtù dei pareri suindicati, ha chiesto, con nota prot. n. 30575/U del 02/11/2021, all'Azienda *Santobono* il rinnovo dell'accordo di cui trattasi anche per l'anno 2022;

Riscontrato che

la predetta azienda sanitaria napoletana, con P.E.C. del 12/01/2022 e con annesso atto deliberativo n° 822 del 21/12/2021, ha manifestato la volontà al rinnovo di tale rapporto collaborativo;

Letto

lo schema di convenzione allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che

l'attuazione dell'accordo è retta da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi della D.G.R.C. n° 313 del 01/02/2000 e dell'art. 15 della Legge n° 241/1990 e loro ss.mm.ii.;

Ritenuto

- di poter procedere al rinnovo della convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale *Santobono Pausilipon* di Napoli per la reciproca esecuzione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica;
- di dover ratificare, a sanatoria, le prestazioni eventualmente già eseguite dal 01/01/2022;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di rinnovare, con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale *Santobono-Pausilipon* di Napoli, convenzione per la reciproca esecuzione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica nei casi di eventuali emergenze o ad interventi di manutenzione e/o disinfezione della camera iperbarica;
2. di stabilire che la durata dell'accordo avrà efficacia per una ulteriore annualità e, precisamente, dal 01/01/2022;
3. di ratificare, a sanatoria, le prestazioni eventualmente già eseguite;
4. di precisare che le modalità ed i costi sono espressamente previsti agli articoli 03 e 04 dell'atto convenzionale;
5. di demandare al Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione di procedere, di intesa con la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria, la contabilizzazione dei costi per le prestazioni che saranno usufruite e dei ricavi per le prestazioni che saranno eseguite, trattandosi di convenzione per la reciproca collaborazione finalizzata all'utilizzo del medesimo dispositivo;
6. di precisare, altresì, che i costi delle prestazioni eventualmente usufruite, verranno imputati sull'autorizzazione n. 5020114010 del Bilancio 2022 – *Consulenze sanitarie presso ASL – AO – IRCCS e Policlinici della Regione*;
7. di stabilire che la liquidazione delle fatture emesse dall'A.O. *Santobono* per le prestazioni di cui trattasi, sia autorizzata mediante apposita Determinazione predisposta dal Direttore della U.O.C. Affari generali, a seguito di attestazione della regolare esecuzione delle medesime da parte del Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, al Dipartimento di Emergenza ed Accettazione nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Anestesia e Rianimazione ed all'Azienda *Santobono*;
9. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, motivata dall'avvenuto decorso degli effetti dell'accordo dal 01/01/2022.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr.ssa Angela Annecchiarico, e del Direttore Amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **RINNOVARE**, con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale *Santobono-Pausilipon* di Napoli, convenzione per la reciproca esecuzione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica nei casi di eventuali emergenze o ad interventi di manutenzione e/o disinfezione della camera iperbarica;
2. **STABILIRE** che la durata dell'accordo avrà efficacia per una ulteriore annualità e, precisamente, dal 01/01/2022;
3. **RATIFICARE**, a sanatoria, le prestazioni eventualmente già eseguite;
4. **PRECISARE** che le modalità ed i costi sono espressamente previsti agli articoli 03 e 04 dell'atto convenzionale;
5. **DEMANDARE** al Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione di procedere, di intesa con la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria, la contabilizzazione dei costi per le prestazioni che saranno usufruite e dei ricavi per le prestazioni che saranno eseguite, trattandosi di convenzione per la reciproca collaborazione finalizzata all'utilizzo del medesimo dispositivo;
6. **PRECISARE**, altresì, che i costi delle prestazioni eventualmente usufruite, verranno imputati sull'autorizzazione n. 5020114010 del Bilancio 2022 – *Consulenze sanitarie presso ASL – AO – IRCCS e Policlinici della Regione*;
7. **STABILIRE** che la liquidazione delle fatture emesse dall'A.O. *Santobono* per le prestazioni di cui trattasi, sia autorizzata mediante apposita Determinazione predisposta dal Direttore della U.O.C. Affari generali, a seguito di attestazione della regolare esecuzione delle medesime da parte del Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione;
8. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, al Dipartimento di Emergenza ed Accettazione nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Anestesia e Rianimazione ed all'Azienda *Santobono*;
9. **RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile, motivata dall'avvenuto decorso degli effetti dell'accordo dal 01/01/2022.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1-

La premessa è parte integrante della presente convenzione;

Art. 2-

L'AORN Santobono Pausilipon si impegna ad eseguire le prestazioni occorrenti di ossigenoterapia iperbarica per il trattamento dei pazienti dell'AORN di Caserta durante il tempo necessario per l'espletamento di emergenze e delle eventuali disinfezioni della camera iperbarica, secondo le modalità che seguono. Reciprocamente l'AORN di Caserta si impegna a far afferire presso la propria struttura OTI i degenti dell'AORN Santobono Pausilipon per le prestazioni di ossigenoterapia nelle medesime situazioni di impedimento.

Art. 3-

Le prestazioni eseguibili sono inquadrare nelle tipologie sotto indicate e relativamente alle stesse si definiscono le tariffe, con le relative modalità:

- Trattamento in emergenza diurna : € 245.32
- Trattamento in emergenza notturna o festiva: € 343.44
- Trattamento in elezione: € 88.31.

Art. 4-

I rispettivi Responsabili delle Strutture OTI delle due Aziende Ospedaliere, concorderanno i tempi e le modalità delle prestazioni procedendo, d'intesa con le rispettive UU.OO. GEF alla contabilizzazione dei costi e dei ricavi.

Art. 5-

Entrambe le sopraccitate AA. OO. Si impegnano a corrispondere i relativi corrispettivi entro 60 giorni dalla data di emissione delle fatture.

Art. 6-

La presente convenzione è in vigore dal 01/01/2022 e avrà durata annuale.

La stessa potrà essere rinnovata previo consenso espresso fra le parti da formalizzarsi nei termini di legge.

Eventuale risoluzione anticipata potrà essere richiesta da una delle parti con almeno 30 gg di preavviso a mezzo di comunicazione PEC.

Art. 7-

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, ivi compresa la registrazione sono a carico del richiedente che le assume.

Art. 8-

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 9-

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le normative vigenti in materia.

Art. 10-

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra il trattamento dei dati dei propri pazienti. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione dietro reciproca nomina di Responsabile esterno del trattamento dati. Le parti prendono altresì atto dei diritti e doveri stabiliti dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196- Codice in materia di tutela dei dati personali- e del Regolamento Europeo n. 679/2016. L'informativa dell'AORN Santobono Pausilipon è scaricabile dal sito web aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Napoli _____

Per l'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano"

Il Direttore Generale

(Dr. Gaetano Gubitosa)

Per l'A.O.R.N. "Santobono-Pausilipon"

Il Direttore Generale

(Dr. Rodolfo Conenna)